

(N. 749)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

di concerto col **Ministro del Bilancio**

(VANONI)

col **Ministro delle Finanze**

(TREMELLONI)

col **Ministro del Tesoro**

(GAVA)

col **Ministro dei Trasporti**

(MATTARELLA)

e col **Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale**

(VIGORELLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 SETTEMBRE 1954

Fondo nazionale per il soccorso invernale.

ONOREVOLI SENATORI. — Anche per la prossima stagione invernale dovrà venire provveduto, in rispondenza a fondamentali ed imprescindibili esigenze assistenziali, allo svolgimento della campagna per il Soccorso invernale, che questo Ministero organizza annualmente, avvalendosi essenzialmente — oltre che del contributo statale finora stabilito nella misura di un miliardo annuo — del provento dei sovrapprezzi applicati sui biglietti d'ingresso ai locali di pubblico spettacolo e trattenimento e su viaggi effettuati in alcune giornate domenicali.

La necessità che venga assicurata un'adeguata organizzazione della campagna suddetta e predisposto a tal uopo il relativo programma di iniziative assistenziali a sollievo delle categorie maggiormente bisognose richiede che siano tempestivamente approvate le disposizioni legislative intese ad autorizzare e disciplinare lo svolgimento del Soccorso invernale, riproducendosi, di massima, le relative norme che già vennero emanate nei decorsi anni e, da ultimo, per la stagione invernale 1953-54, con le leggi 31 ottobre 1953, n. 830 e n. 838.

A tal fine è stato predisposto l'unito disegno di legge, nel quale è sembrato opportuno, per un migliore coordinamento della materia, di contemplare sia le norme relative all'applicazione dei sovrapprezzi summenzionati, sia quelle inerenti alla concessione del contributo annuale da parte dello Stato a favore dello svolgimento della campagna di assistenza invernale.

Correlativamente, si è ravvisata l'opportunità di apportare, rispetto alle norme dei precedenti provvedimenti legislativi in materia, talune limitate innovazioni, in modo da dare accoglimento ad apposite raccomandazioni formulate dalla 1^a Commissione del Senato della Repubblica in sede di approvazione dell'ultima legge sull'istituzione del Fondo di soccorso invernale, intese in particolare ad eliminare gli inconvenienti che ebbero in precedenza a riscontrarsi nello svolgimento della campagna assistenziale e ad assicurare una migliore distribuzione, nel periodo annuale, delle giornate in cui è prevista l'applicazione dei sovrapprezzi suddetti. Il presente disegno

di legge, mentre riproduce, per ogni altro lato, le relative norme delle leggi 31 ottobre 1953 precitate, comporta, pertanto, le seguenti modificazioni, ispirate alle menzionate raccomandazioni parlamentari:

1) viene conferito al Soccorso invernale carattere permanente, escludendo la limitazione annuale che finora è stata prevista in occasione dell'istituzione del Fondo nazionale. Le esigenze cui da vari anni provvede l'iniziativa assistenziale suddetta rivestono, infatti, non un carattere contingente, ma, riprospettandosi con non minore urgenza ad ogni stagione invernale, appaiono manifestamente la loro natura ricorrente; sicchè la campagna di assistenza invernale ha ormai assunto carattere ed esigenze di manifestazione permanente.

L'innovazione prevista eviterà, d'altra parte, la necessità di dover fare annualmente ricorso all'adozione di appositi provvedimenti legislativi per lo svolgimento della campagna del Soccorso invernale, mentre consentirà una più regolare previsione delle entrate e quindi una più adeguata formulazione dei programmi assistenziali;

2) l'applicazione dei sovrapprezzi sui biglietti d'ingresso ai locali di pubblico spettacolo e trattenimento viene prevista per ventisei domeniche di ciascun anno, da stabilirsi annualmente con decreto ministeriale. Con ciò viene mantenuto invariato il numero delle suddette giornate domenicali già stabilito dall'articolo 2 della legge 31 ottobre 1953, n. 830, a favore del Fondo nazionale per la decorsa stagione invernale; ma è sembrato opportuno di lasciare alla discrezionalità di questo Ministero la possibilità di spostare il periodo di applicazione dei sovrapprezzi domenicali, in modo da consentire — anche in rispondenza ad espressa raccomandazione della Commissione senatoriale — una più conveniente ripartizione, nel periodo annuale, delle giornate anzidette e, in particolare, la possibilità che queste vengano fissate anche nei mesi estivi, durante i quali più rilevante è il movimento turistico e più accentuata la frequentazione per talune categorie di locali di pubblico spettacolo e trattenimento;

3) viene stabilita l'esclusione dal pagamento dei sovrapprezzi a favore del Fondo di soccorso invernale dei trasporti pubblici urbani, trattandosi di contribuzione che nei scorsi anni ha offerto luogo a vive rimostranze, in quanto veniva a gravare troppo genericamente sugli utenti di tali essenziali servizi, utilizzati nelle giornate domenicali soprattutto dagli appartenenti alle classi lavoratrici;

4) viene elevato da otto a dodici il numero delle giornate domenicali per cui è prevista l'applicazione dei sovrapprezzi a favore del Fondo di soccorso invernale sui biglietti di viaggio sulle ferrovie e sui servizi pubblici di trasporto extra-urbani, in modo da assicurare un compenso del minore gettito dipendente dalla contemplata esclusione dei sovrapprezzi sui servizi pubblici di trasporto urbani ed evitare che ne consegua pregiudizio allo svolgimento della campagna assistenziale;

5) in rispondenza al criterio di una opportuna maggiore contribuzione su tipiche spese di carattere voluttuario, viene, infine, prevista l'applicazione della suddetta contribuzione anche sulle scommesse alle corse di cavalli e di levrieri, nella misura del dieci per cento dell'importo delle scommesse stesse,

nonchè l'estensione all'intero periodo annuale dell'applicazione del sovrapprezzo già gravante sui biglietti d'ingresso ai casinò da gioco.

A quest'ultimo riguardo è stata attentamente considerata la possibilità di accogliere il voto che era stato formulato da alcuni componenti della 1^a Commissione senatoriale per lo studio e la promozione di un provvedimento sulla riscossione di una percentuale anche sulle *fiches* vendute, in aggiunta al sovrapprezzo sui biglietti d'ingresso ai suddetti casinò. A parte le difficoltà tecniche di un relativo controllo, è stato, peraltro, rilevato che l'adozione di tale provvedimento non andrebbe scevra da inconvenienti che potrebbero, in definitiva, risolversi in una contrazione del gettito fiscale; pertanto, con riserva di più approfondito esame della materia, è sembrato per ora preferibile di estendere all'intero periodo annuale l'applicazione del sovrapprezzo sui casinò da gioco, finora limitato ai mesi da novembre a giugno.

Il disegno di legge in parola riveste carattere di particolare urgenza, essendo intendimento del Governo che l'iniziativa possa venire organizzata e trovare attuazione con la necessaria tempestività per lo svolgimento della prossima campagna del soccorso invernale.

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituito il « Fondo nazionale di soccorso invernale », allo scopo di incrementare l'assistenza invernale agli indigenti con i mezzi finanziari stabiliti nella presente legge o provenienti da altre contribuzioni.

La gestione del Fondo suddetto è affidata al Ministero dell'interno, secondo le direttive da impartire da un Comitato composto dei Ministri dell'interno, del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.

per importi fino	a lire	100	lire	5
» » da lire	101 » »	200	»	10
» » » »	201 » »	400	»	20
» » » »	401 » »	800	»	60
» » » »	801 » »	1.000	»	100
» » » »	1.001 » »	1.500	»	150
» » » »	1.501 » »	3.000	»	200
» » oltre	»	3.000	»	400

Per gli spettacoli di lirica e di prosa il sovrapprezzo è stabilito in lire 100 anche per importi superiori alle lire 1.000.

Il sovrapprezzo è dovuto — con riferimento al prezzo del posto cui si ha diritto — anche dai possessori delle tessere e dei biglietti di ingresso gratuito, qualora vengano utilizzati nei giorni di applicazione della presente legge, fatta eccezione per le tessere ed i biglietti di servizio previsti da apposite disposizioni legislative.

Gli abbonati, che intervengano agli anzidetti spettacoli, trattenimenti e manifestazioni nelle giornate per le quali è prevista l'applicazione del sovrapprezzo di cui sopra, sono tenuti alla corresponsione del sovrapprezzo medesimo nella misura stabilita per il prezzo intero del posto cui l'abbonamento dà diritto.

Per le manifestazioni nelle quali il diritto erariale viene riscosso senza che abbia luogo la compilazione della distinta degli incassi, il sovrapprezzo deve essere determinato con l'ali-

Art. 2.

È istituito, per ventisei domeniche che saranno ogni anno determinate con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con quello per le finanze, nonché per i giorni 25 e 26 dicembre, 1° e 6 gennaio e 19 marzo, un sovrapprezzo sui biglietti d'ingresso ai pubblici spettacoli e trattenimenti di qualsiasi specie, comprese le manifestazioni sportive, soggetti a diritto erariale, nonché sugli importi comunque assoggettabili allo stesso tributo, ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3276, e successive modificazioni.

La misura relativa, da calcolarsi sull'importo complessivo assoggettabile al diritto erariale, al lordo di tale tributo, è stabilito come segue:

quota del 5 per cento sullo stesso imponibile che si prende per base ai fini della liquidazione del diritto erariale.

I sovrapprezzi suddetti sono esenti dal diritto erariale e dall'imposta generale sull'entrata.

Art. 3.

A favore del « Fondo nazionale di soccorso invernale » è istituito, a carico dei giocatori, un sovrapprezzo sulle scommesse alle corse di cavalli e levrieri, nella misura del 10 per cento dell'importo delle scommesse stesse, al lordo del diritto erariale.

Art. 4.

I sovrapprezzi di cui ai precedenti articoli 2 e 3, da registrarsi nella distinta giornaliera di incasso, sono riscossi dall'esercente e da questo versati alla Società italiana autori ed editori, nei modi e nei limiti stabiliti per i diritti erariali.

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La Società italiana autori ed editori deve versare, entro ciascun mese successivo a quello della riscossione, l'ammontare dei sovrapprezzi incassati al « Fondo nazionale di soccorso invernale » dandone notizia al Ministero dell'interno ed a quelli delle finanze e del tesoro.

Il servizio di accertamento, riscossione e versamento dei sovrapprezzi sarà dalla Società suddetta svolto gratuitamente.

Art. 5.

È istituito a favore del « Fondo nazionale di soccorso invernale » un sovrapprezzo di lire 2 mila su ciascun biglietto d'ingresso nei *casinò* da gioco.

Detto sovrapprezzo è dovuto per una volta al giorno dai frequentatori di *casinò* muniti di tessera di abbonamento o di tessera di favore, escluse quelle rilasciate a scopo di servizio.

Le ditte che hanno in gestione i suddetti

casinò sono obbligate a riscuotere senza alcun compenso ed a versare l'importo del sovrapprezzo, che è esente dal diritto erariale e dall'imposta generale sull'entrata, al « Fondo nazionale di soccorso invernale », entro otto giorni dalla riscossione.

Art. 6.

Le Ferrovie dello Stato debbono applicare a favore del « Fondo nazionale » suddetto un sovrapprezzo sull'importo dei biglietti per i viaggi che si effettuano in dodici domeniche di ciascun anno.

Le date delle domeniche suddette, delle quali sei debbono essere comprese nel periodo da maggio a settembre, sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con quello dell'interno.

Il sovrapprezzo predetto è dovuto nelle seguenti misure:

		1 ^a e 2 ^a classe	3 ^a classe	
		Lire	Lire	
per importi fino	a lire	50 . . .	10	5
» » da lire	51 » »	100 . . .	15	10
» » » »	101 » »	200 . . .	25	20
» » » »	201 » »	500 . . .	60	45
» » » »	501 » »	1.000 . . .	120	90
» » » »	1.001 » »	2.000 . . .	180	135
» » » »	2.001 » »	5.000 . . .	240	180
» » oltre	» 5.000 . . .		450	360

Per i biglietti collettivi il sovrapprezzo deve essere applicato, nella stessa misura, sull'importo relativo a ciascun viaggiatore.

Sono esclusi dall'applicazione del sovrapprezzo i biglietti rilasciati all'estero.

Art. 7.

Le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto extra-urbani debbono applicare a fa-

vore del « Fondo nazionale » medesimo, nelle dodici domeniche da stabilirsi per ciascun anno a norma dell'articolo precedente, un sovrapprezzo sull'importo dei biglietti per i viaggi in ferrovia, filovie, funivie, seggiovie, tranvie, funicolari e servizi di navigazione interna.

Il sovrapprezzo predetto è dovuto nelle seguenti misure:

		1 ^a e 2 ^a classe	3 ^a classe	
		Lire	Lire	
per importi fino	a lire	50 . . .	10	5
» » da lire	51 » »	100 . . .	15	10
» » » »	101 » »	200 . . .	25	20
» » » »	201 » »	500 . . .	60	45
» » » »	501 » »	1.000 . . .	120	90
» » » »	1.001 » »	2.000 . . .	180	135
» » oltre	» 2.000 . . .		240	180

Art. 8.

I sovrapprezzi di cui agli articoli 6 e 7, nella misura minima di lire 5 e fino ad un massimo di lire 200, sono dovuti anche da chi è munito di tessera di abbonamento o di biglietto gratuito od a riduzione, ad eccezione dei mutilati e invalidi di guerra e di quelli del lavoro, nonchè dei mutilati civili per eventi bellici.

L'importo dei sovrapprezzi, per le singole categorie, e le modalità per la relativa riscossione saranno stabiliti con decreto da adottarsi di concerto dai Ministri dell'interno e dei trasporti.

Art. 9.

Per le dodici domeniche di cui al precedente articolo 6, sul prezzo dei biglietti per il transito degli automezzi per trasporto di persone sulle autostrade è stabilito, a favore del « Fondo nazionale di soccorso invernale », un sovrapprezzo uguale al prezzo dei biglietti stessi.

Art. 10.

Le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto extra-urbani, cui è fatto obbligo di applicare i sovrapprezzi previsti dalla presente legge, non possono esigere alcun compenso per il relativo servizio di riscossione e sono tenute a rimettere, entro otto giorni, l'importo al « Fondo nazionale di soccorso invernale ».

Le aziende stesse, qualora non applichino o non riscuotano i sovrapprezzi suindicati, sono tenute a corrispondere in proprio il relativo importo, maggiorato di una somma pari a 5 volte l'importo medesimo, a favore del Fondo suddetto.

Art. 11.

Il servizio di cassa del « Fondo nazionale di soccorso invernale » è affidato ad una o più aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, da scegliersi d'intesa con il Ministero del tesoro.

Art. 12.

Gli avvisi al pubblico, anche se luminosi, e le inserzioni pubblicate sui giornali, riviste ed

altre stampe inerenti all'appello per la raccolta dei contributi da devolversi al « Fondo nazionale di soccorso invernale » sono esenti da imposta di pubblicità, a condizione che non svolgano anche propaganda a favore di terzi.

Art. 13.

I sovrapprezzi previsti dalla presente legge saranno applicati, in ciascun anno, anche nel giorno 8 dicembre, festa dell'Immacolata Concezione, ed i relativi proventi saranno devoluti all'Associazione italiana della Croce Rossa per lo svolgimento dei compiti assistenziali.

Nella stessa giornata si applicheranno, pure a favore dell'Associazione italiana della Croce Rossa, i contributi previsti dagli articoli 6, 7 e 9.

Art. 14.

Per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dei sovrapprezzi di cui agli articoli 2, 3 e 5 della presente legge, nonchè per la repressione delle trasgressioni, la risoluzione delle controversie, le prescrizioni e la riscossione dei crediti dipendenti dalle disposizioni in detti articoli previste, si osservano, in quanto applicabili, le norme relative ai diritti erariali.

Nei casi, peraltro, in cui il trasgressore incorra, per il medesimo fatto, in penalità per il mancato pagamento sia nei diritti erariali, sia dei sovrapprezzi sopra menzionati, si applica una sola pena pecuniaria.

Art. 15.

È autorizzata, per l'esercizio finanziario 1954-1955, la concessione della somma di un miliardo a favore del « Fondo nazionale di soccorso invernale ».

Alla copertura dell'onere relativo sarà provveduto mediante riduzione, per eguale importo, dello stanziamento del capitolo n. 515 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario predetto.

Art. 16.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.